

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ABILITANTE IN PSICOLOGIA (LM-51)**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO –TELEMATICA ROMA – Dipartimento di Scienze Economiche, Psicologiche e della Comunicazione, con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166, Roma, C.F. 09073721004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dall'Avv. Fabio Santella, giusta delega rilasciata dal Presidente del C.d.A, Prof. Giovanni Puoti, nato a [REDACTED]

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "Azienda ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata [REDACTED] Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- Visto il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);
- Vista la L.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Visto l'art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- Visto il D.M. n. 1135/2019 "Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale" del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Vista la Legge n. 163/2021, "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

- Visti i D.M. 554/2022; D.M. 567/2022; D.M. 654/2022 che prevedono in particolare nuove disposizioni in tema di tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo;
- Visto il Regolamento del tirocinio curriculare pre-laurea dell'Unicusano;
- Vista la Convenzione tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano e l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra Università degli studi Niccolò Cusano – telematica Roma “soggetto promotore” e ASL Viterbo, “soggetto ospitante” concernente l'attivazione di tirocinio pratico valutativo corso di laurea magistrale abilitante in Psicologia, a favore dei propri studenti.

Art. 2 - Durata del Tirocinio e della Convenzione

La presente convenzione, avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo recesso scritto di una delle due parti da esercitarsi con preavviso di giorni 30.

L'Azienda “ospitante” si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture n. 2 (d u e) studente/i ai fini dello svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia (classe LM-51).

Il periodo di tirocinio necessario durante lo svolgimento del Corso di Studi Magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) per sostenere la Prova Pratico Valutativa (PPV) dovrà avere una durata di 500 ore più eventuali ore integrative per il tirocinio non svolto o svolto parzialmente durante il CdL triennale, fino a un massimo di 250, di attività supervisionata.

La durata dei tirocini, singolarmente considerati, non dovrà superare i 12 mesi.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria, non sono previste percentuali di assenze e le ore eventualmente perse devono essere sempre recuperate nell'arco temporale di durata massima del tirocinio.

Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio e non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo per il tirocinante a ripetere l'intera esperienza.

In presenza di interruzioni i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:

- in caso di maternità o paternità o motivi gravi di salute che ne giustificano l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, l'Università valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione;
- qualora, invece, l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Tirocini Integrata
- Università-Ordine (di seguito CTI) al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 3 -Requisiti

L'Azienda garantisce il possesso dei requisiti di idoneità come citato nelle Linee Guida per lo svolgimento del TPV dell'Unicusano. Garantisce, altresì, di essere struttura universitaria nell'ambito del SSN, e di non far svolgere il TPV da remoto.

Le attività di tirocinio possono essere svolte presso Aziende pubblici e privati, anche internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), ritenuti idonei dalla CTI.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, tenendo conto delle forme di accreditamento professionale specifiche dei vari Stati.

Art. 4 – Caratteristiche del Tutor Psicologo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall'Azienda in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni (e facente parte dell'organico dell'Azienda), che intrattiene con l'Ente un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendente, collaboratore/trice o consulente, socio/a o titolare, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, e che svolge attività proprie della professione di psicologo (Legge 56/89, Art. 1).

Il tutor dell'Azienda si impegna a svolgere le funzioni individuate dal regolamento di Ateneo per i tirocini curriculari e dalle relative Linee Guida di Ateneo, tra cui specificamente:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 in totale.

Il Tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale. Il limite può essere derogato nel caso in cui i tempi d'inizio e termine dell'esperienza dei vari tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Nel caso in cui, nel corso del tirocinio, si presenti la necessità di cambiare il Tutor che segue il tirocinante l'Ente si impegna a darne comunicazione tempestiva, scritta e motivata all'Università.

L'Ente si impegna, quindi, a sostituire il Tutor con altro avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente, salvo indisponibilità da comunicarsi tempestivamente all'Università e che giustifica il cambio di sede del TPV per il tirocinante.

Art. 5 – Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un progetto formativo che rispetti le indicazioni del Regolamento di Ateneo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento del tirocinio curriculare.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.
- l'autorizzazione dell'Ente ospitante allo svolgimento del tpv

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e dal tutor aziendale assegnato e trasmesso contestualmente alla domanda di tirocinio, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini del Dipartimento cui afferiscono i Corsi di Laurea. Alla conclusione del tirocinio il Tutor aziendale valuta l'attività svolta esprimendo, in caso di valutazione positiva, un giudizio di idoneità.

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato e dal tirocinante.

Al termine dello svolgimento del tirocinio sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Ufficio Tirocini quale formale attestazione di frequenza, contestualmente alla valutazione sulle attività svolte; entrambi firmati dal responsabile aziendale e dal Tutor supervisore

Art. 6 – Codice Etico

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività sotto la supervisione del Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali dell'Azienda.

Il tirocinante dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del Tutor in accordo con i Responsabili dell'Azienda ospitante.

Gli Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto ad attenersi a quanto indicato nel Regolamento di Ateneo sui tirocini curriculari e dalle relative Linee Guida e in particolare:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo; seguire le indicazioni del Tutor a cui fare riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
-

Articolo 7 - Regolamenti Aziendali

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art.8 -Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL, gestione per conto dello Stato (DPR n.156/99) n° polizza 20679364/97, contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

ART.9 – Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii) i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formalità così come recita l'art. 37 co. 14 bis del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).
- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Art.10 – Trattamento Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 11 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 12 - Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì ,...../ /

FIRMA E TIMBRO DEL SOGGETTO OSPITANTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO TELEMATICA ROMA

Il Delegato del Presidente del C.d.A, Avv. Fabio Santella

Il Legale Rappresentante dell'Azienda/Ente/Ecc.

ASL di Viterbo

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni

.....

.....